

Avviso ai litiganti

# Sanzioni: al contribuente la prova dell'assenza di colpa

24 Gennaio 2022

Deve dimostrare di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza

**Sintesi:** In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza; non può, quindi, ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali (cfr., *ex multis*, Cass. n. 12901 del 2019).

Ordinanza n. 40922 del 21 dicembre 2021 (udienza 9 giugno 2021)

Cassazione Civile, Sezione V - Pres. Napolitano Lucio - Est. D'Aquino Filippo

Sanzioni amministrative per violazioni tributarie - Esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo - E' onere del contribuente fornire la prova dell'assenza assoluta di colpa ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/sanzioni-al-contribuente-prova-dell'assenza-colpa-0>